

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTENIMENTO, CARICO E TRASPORTO E RECUPERO DEI FANGHI BIOLOGICI (C.E.R. 19 08 05) DERIVANTI DALL’ATTIVITA’ DEPURATIVA DELLE ACQUE REFLUE URBANE DI ACAM ACQUE SPA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI STAGNONI NEL COMUNE DELLA SPEZIA.

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di contenimento, carico, trasporto e recupero dei fanghi biologici C.E.R. 19.08.05 (*fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane*), come riportato nel D.lgs. 152/06 e s.m.i. derivanti dall’attività depurativa svolta da ACAM. Acque S.p.A., specificamente sottoposti a disidratazione di tipo meccanico.

Il tutto in ottemperanza alle vigenti normative (con obbligo di adeguamento ad eventuali evoluzioni normative): *D. Lgs 152/06, D. Lgs. 389/97, D.M. ambiente n.72 del 5 febbraio 1998, Delib Com. Interm. 27 luglio 1984, D.Lgs 99/92, L.R. 1/90, L.R. 11/95, L.R. 43/95, D. Lgs. 205/10* e ad ogni altro correlato ed attinente disposto legislativo in materia ambientale oltre che nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie e di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il sito impiantistico di produzione dei fanghi biologici oggetto di questo appalto è, il depuratore di Stagnoni ubicato nel Comune della Spezia.

ART.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER IL SERVIZIO

L'appalto, oltre che dal presente Capitolato Speciale d'Appalto è regolato:

- dal D.Lgs. n. 50/2016 (codice appalti)
- dal D.Lgs. n. 159/2011 (codice antimafia)
- dal D.Lgs. n. 152/2006 (norme in materia ambientale)
- *dalla L.R. 43/95* (Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento)
- dalla normativa regionale sullo smaltimento di rifiuti;
- dalla ulteriore normativa che venga emanata entro la data prevista per l’apertura delle offerte.

Gli appaltatori hanno l'obbligo di attuare nei confronti del personale dipendente occupato nel servizio, oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, con eventuali variazioni risultanti da modifiche ed integrazioni e di continuare ad applicare tali contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio verrà svolto con autotreno allestito con attrezzatura per il trasporto di cassoni scarrabili, secondo le seguenti modalità:

- 1) Il ritiro dei rifiuti dal sito di produzione è effettuato secondo un programma settimanale trasmesso a mezzo posta elettronica e/o telefonicamente dal referente di Acam Acque non più tardi del mercoledì antecedente la settimana di svolgimento del servizio; tale

programma potrà essere suscettibile di modifiche che verranno comunicate telefonicamente e via posta elettronica almeno 24 ore prima dal referente di Acam Acque. Si fa divieto al trasportatore di rivolgersi a soggetti diversi dal referente, indicato per Acam Acque, nel Sig. Federico Marescotti (rep al cell. 335 5216485) o in alternativa nelle persone da lui indicate.

Ogni eventuale variazione del programma dovrà essere comunicata, valutata ed eventualmente approvata esplicitamente dai soggetti sopra indicati, pena l'applicazione di una penale di 200 €.

- 2) Il ritiro e la movimentazione dei cassoni dovranno essere svolti dal Lunedì al Venerdì nei giorni lavorativi e comunque con ritmi, orari e prestazioni, rispondenti alla necessità di assicurare continuità operativa all'impianto di depurazione servito, che non può in alcun caso, interrompere il servizio pubblico di trattamento delle acque reflue. Qualora subentrassero necessità all'impianto, potrà essere richiesto lo svolgimento del servizio anche il Sabato, previo accordo con il gestore dell'impianto e senza aggravio dei costi previsti nel presente contratto.
- 3) Si evidenzia, a titolo puramente indicativo, che la frequenza media settimanale di asportazione e trasporto dei cassoni di fango sarà in n. 10 cassoni a settimana.
- 4) La frequenza di trasporto indicata al precedente punto 3) è solo indicativa e può variare in base alla produzione e alle necessità funzionali dell'impianto. Tale frequenza potrà subire infatti variazioni conseguenti all'andamento del servizio presso l'impianto, che verranno comunicate all'Appaltatore, ma che non gli daranno diritto a richiedere compensi aggiuntivi.
- 5) Al fine di garantire la funzionalità degli impianti, assicurata dalla tempestiva e puntuale asportazione dei cassoni, il trasportatore deve essere in possesso di un numero minimo di 4 cassoni. I contenitori scarrabili di cui sopra dovranno avere una capacità di almeno 20 mc, dovranno essere stagni e dotati di telonatura di copertura per impedire sia la dispersione dei rifiuti e di eventuali percolazioni in ogni fase di utilizzo e movimentazione, sia l'emissione di odori molesti durante la sosta dei cassoni e la loro movimentazione presso gli impianti. I cassoni verranno movimentati attenendosi scrupolosamente al programma settimanale fissato.
- 6) Il servizio verrà svolto con le seguenti modalità: trasporto e posizionamento dei contenitori vuoti, carico dei contenitori pieni presso l'impianto di produzione e trasporto degli stessi fino agli impianti di smaltimento. Al fine di garantire la necessaria efficienza e economicità il trasporto dei cassoni vuoti dovrà avvenire mediante autotreno; tale automezzo trasporterà n° 2 cassoni vuoti nel sito di Stagnoni per l'asportazione dei cassoni pieni. Tali cassoni verranno posizionati, previo accordo con personale tecnico di Acam Acque e si provvederà al contestuale ritiro di n°2 cassoni pieni per il loro trasporto a smaltimento.

Le operazioni di trasporto, posizionamento e carico dovranno essere svolte in modo da garantire la perfetta continuità di asportazione dei cassoni pieni, posizionamento dei cassoni vuoti (che dovranno essere a tal fine disponibili nel momento stesso del prelievo dei cassoni pieni) ed trasporto dei cassoni pieni fino al sito di smaltimento.

- 7) Il peso dei rifiuti conferiti sarà determinato presso la pesa dell'impianto finale, fatto salvo la possibilità dell'Appaltatore di eseguire pesate a campione presso gli strumenti di pesatura di Acam Ambiente siti in località Stagnoni (La Spezia) e località Silea (Sarzana).

ART. 4 - IMPORTO, DURATA DELL'APPALTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo dell'appalto è pari a € 208.000,00 IVA esclusa; tale importo è derivante dall'applicazione del prezzo unitario di 104 €/ton (comprensivo del servizio di contenimento, trasporto e recupero oggetto del presente capitolato) per un quantitativo presunto di 2.000 ton.

Il servizio, cui il quantitativo sopra riportato fa riferimento, avrà durata di 4 mesi dall'aggiudicazione fino al 31 marzo 2018 e comunque fino ad esaurimento del tetto di spesa.

Il prezzo d'offerta dovrà essere comprensivo delle seguenti voci:

1. trasporto alla destinazione del fango recuperabile presso siti autorizzati per il recupero;
2. attività di recupero dei fanghi presso impianti autorizzati;
3. nolo giornaliero dei contenitori scarrabili stagni dotati di telo di copertura o coperchio ed aventi cubatura di mc.20 e movimentazione di questi all'interno dell'impianto.

La caratterizzazione analitica del rifiuto relativa all'impianto di produzione di Stagnoni, rappresentativa della qualità attualmente prodotta, è riportata nell'allegata "scheda rifiuto".

L'impresa aggiudicataria, nel corso dell'appalto, dovrà provvedere a sua cura e a sue spese a tutte le certificazioni analitiche e caratterizzazioni dei rifiuti previsti per legge.

Il campione di fango dovrà essere prelevato direttamente dall'Impresa, presso l'impianto, previo preavviso al responsabile di conduzione dell'impianto depurativo.

Copia delle risultanze analitiche svolte sul campione di fango di cui al precedente punto dovranno obbligatoriamente essere messe a disposizione della stazione appaltante.

Il pagamento verrà effettuato a 60 giorni data fattura fine mese, a mezzo bonifico bancario.

Alla fattura dovrà essere allegato un report riepilogativo dei movimenti effettuati nel mese oggetto della fattura e la quarta copia dei formulari di identificazione rifiuti relativi al mese fatturato.

ART. 5 QUANTITÀ, QUALITÀ E PROVENIENZA DEI RIFIUTI

Quantità: fanghi disidratati prodotti complessivamente nel periodo cui l'appalto fa riferimento corrisponde a 2.000 ton.

La quantità indicata (2.000 ton), relativa al periodo indicato, per la variabilità propria dei processi depurativi di tipo biologico, deve ritenersi puramente indicativa; varianti di qualunque entità non daranno pertanto titolo all'appaltatore di richiedere compensi diversi da quelli indicati nel contratto.

Qualità

La provenienza dei fanghi prodotti dall'impianto di Stagnoni e quella di fanghi disidratati mediante centrifuga.

Trattasi di "rifiuti speciali non pericolosi" ai sensi dell'art.7 comma 3 lettera "g" del DLgs 152/06 individuati dal codice 19.08.05 (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane), specificamente sottoposti a disidratazione di tipo meccanico e provenienti dal trattamento delle acque reflue urbane.

ART. 6 REQUISITI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà assicurare il possesso ed il rispetto, da parte di tutti soggetti coinvolti nella prestazione del servizio, dei seguenti requisiti:

- 1) per l'impresa che gestisce gli impianti di recupero, l'autorizzazione relativa ai medesimi, ottenuta ai sensi degli artt. 27 e 28 del DLgs 22/1997 o art. 208 del D. Lgs 152/2006 e D.Lgs. 99/92;
- 2) per l'impresa che effettua processi di riutilizzo tutte le autorizzazioni previste dalla specifica attività svolta;
- 3) qualora l'impresa che gestisce l'impianto non sia titolare dello stesso, occorre anche dimostrare l'avvenuto accoglimento dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per la categoria 6 C e classe corrispondente alla capacità dell'impianto;
- 4) per l'impresa di trasporto viene richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 4^ Classe D o classi superiori. Qualora l'impresa in questione abbia in essere o assuma altri contratti per il trasporto di rifiuti speciali, i soggetti coinvolti dovranno essere iscritti ad idonea classe superiore alla classe D della categoria 4;
- 5) l'appaltatore deve comunque garantire una potenzialità complessiva di accettazione di almeno il 20% superiore alla massima quantità indicata;
- 6) l'appaltatore deve possedere referenze bancarie attestanti le capacità finanziarie ed economiche ad assumere impegni per l'importo offerto;
- 7) l'appaltatore deve disporre e fornire i nominativi di almeno due responsabili del servizio che siano reperibili telefonicamente (ore 07-18 escluso la domenica);
- 8) l'appaltatore dovrà veridicamente dichiarare di aver effettuato un sopralluogo preliminare sulle località oggetto del servizio e di aver preso visione del luogo e di essersi reso edotto del contesto territoriale, impiantistico, viario, delle difficoltà operative e di averne espressamente tenuto conto nella valutazione economica dell'offerta. Altresì deve dichiarare di avere preso visione e conoscenza del contesto organizzativo della stazione appaltante in riferimento alle esigenze di continuità del servizio pubblico di depurazione delle acque reflue urbane, nonché della quantità e andamento di produzione dei fanghi e di averne espressamente tenuto conto nella valutazione economica dell'offerta;
- 9) l'appaltatore dovrà presentare la dichiarazione resa dai titolari dei siti di recupero di accettazione dei fanghi prodotti da Acam Acque S.p.A. nel periodo e nella misura previsti dalle specifiche di appalto. Ciò deve comportare che l'insieme delle dichiarazioni consenta di assicurare la recettività – nel periodo di appalto - pari alla quantità prevista al precedente art. 5, equamente distribuita per la durata dell'appalto;

- 10) l'appaltatore dovrà possedere le seguenti certificazioni di qualità:
certificazione UNI EN ISO 9001 Settore EA 39
certificazione UNI EN ISO 14001 Settore EA 39A

ART. 7 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Oltre che della regolare prestazione del servizio, l'appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni provocati sia alle persone sia alle cose per quanto riguarda il prelievo, lo stoccaggio, il trasporto, lo smaltimento od il riutilizzo dei residui affidati.

In particolare, sono a carico dell'appaltatore:

1. le modalità, l'organizzazione e la conduzione del servizio per il contenimento, prelievo, lo stoccaggio, il trasporto ed il riutilizzo;
2. l'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;
3. le misure ed ogni altro accorgimento e cautela atti ad evitare rischi o danni a persone, a cose ed all'ambiente.

L'appaltatore solleverà Acam Acque SpA da qualunque controversia che dovesse insorgere per i servizi affidati.

L'appaltatore è obbligato a dare immediata comunicazione a Acam Acque SpA dell'eventuale sospensione, revoca o modifica restrittiva delle autorizzazioni da parte delle Autorità.

L'appaltatore solleva da ogni responsabilità, sia civile che penale, Acam Acque SpA ed il personale da essa preposto alla direzione ed alla sorveglianza per qualunque danno a persone o cose, durante l'intero svolgimento del servizio.

ART. 8 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

E' a completo carico dell'appaltatore ogni onere attinente al servizio aggiudicato. Pertanto, s'intendono compresi e già remunerati nel prezzo d'appalto anche:

- tutte le spese, canoni, diritti e tasse inerenti e conseguenti l'appalto, con la sola esclusione dell'IVA;
- tutti i contributi ed oneri imposti dalle leggi e regolamenti relativi alle assicurazioni e provvidenze per i dipendenti, rimanendo peraltro l'obbligo agli appaltatori di applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro in vigore;
- attrezzature, vestiario e quant'altro occorrente per garantire il rispetto delle vigenti norme per la prevenzione infortuni e per l'igiene del lavoro;
- le assicurazioni di responsabilità civile che garantiscano il risarcimento (capitale, interessi e spese) di tutti i danni a cose e a persone, dei quali gli appaltatori siano tenuti a rispondere, a seguito dell'espletamento del servizio affidato, verso terzi, verso i loro prestatori d'opera, Acam Acque SpA e propri addetti, e per danni causati all'ambiente. La/e polizza/e dovrà/dovranno essere contratta/e per somme assicurate non inferiori a Euro 1.000.000.

Con la stipula dell'assicurazione l'appaltatore non esaurisce la propria responsabilità, rimane comunque obbligato a risarcire qualsiasi danno anche per la parte eccedente gli importi obbligatoriamente assicurati.

Copia autenticata della/e polizza/e dovrà essere presentata prima della stipula del contratto.

ART. 9 - AUTOMEZZI DI TRASPORTO

Gli automezzi dovranno essere in numero minimo stabilito in N°2 motrici e N°2 rimorchi, tutti conformi alla legislazione vigente, idonei ed autorizzati per il trasporto dei residui oggetto del presente appalto.

Dovranno inoltre essere compatibili con le strutture dell'impianto di depurazione e dotati di sistemi atti ad evitare, durante il trasporto, odori molesti e percolazione di sostanze liquide. I cassoni destinati al trasporto dovranno, per ogni viaggio, essere lavati ed igienizzati.

I conduttori degli automezzi dovranno, una volta entrati all'interno dell'impianto di depurazione, rispettare anche le seguenti disposizioni:

- parcheggiare il proprio automezzo nello spazio stabilito, in condizioni di sicurezza (tra l'altro arresto motore, freno a mano tirato, luci di posizione accese);
- rimanere in attesa dei responsabili designati da Acam Acque prima di eseguire le manovre necessarie ad effettuare le operazioni di carico ed eventuale pesatura;
- eseguire le manovre con la sequenza indicata dal personale di Acam Acque.

ART.10 PENALI

La mancata prestazione del servizio, fattispecie che si integra per intero indifferentemente attraverso la mancata sostituzione del contenitore pieno o mancato trasporto ai siti di smaltimento del fango rispetto ai programmi e calendari concordati, legittima ACAM Acque S.p.A. ad applicare nei confronti dell'appaltatore una penale di € 200,00 per ogni giorno interessato dall'inadempienza, fatta salva la facoltà della stazione appaltante di rivalersi sull'appaltatore per danni derivanti da ripercussioni sulla qualità e continuità del pubblico servizio depurativo, ivi compresi gli impatti igienico-sanitari ed ambientali sul territorio.

ART. 11 INATTIVITA' DELL'IMPIANTO

Qualora ACAM Acque S.p.a. debba sospendere la produzione fanghi per il tempo necessario alla manutenzione ordinaria e o straordinaria dell'impianto o per altri motivi, nulla è dovuto alla ditta appaltatrice per tale evenienza.

I quantitativi di fango potranno variare, per esigenze dell'impianto di depurazione, senza che con ciò gli appaltatori possano interrompere il servizio e/o richiedere compensi per i servizi non prestati.

ART.12 DECORRENZA

Il servizio avrà inizio immediatamente a seguito della stipula del contratto.

Allegati:

- D.U.V.R.I.